

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale
prestazioni a sostegno del reddito

Il Direttore centrale

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i) 08-45U-1



INPS.0005.21/05/2009.0001586

PREVIVOLO
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE P.N.T.
VIA A. MARCHETTI N. 111
00148 ROMA

*Alla cortese attenzione del
Dott. Paolo Moreno*

OGGETTO: TFR piloti gruppo ALITALIA in CIGS iscritti a Previvolo.

Con riferimento alla richiesta di pari oggetto datata 17 febbraio 2009 (prot. prev. 117/2009) si comunica quanto segue.

In base all'articolo 2, c. 2, della legge 8.8.1972, n. 464, è ammesso il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati¹ nel corso o al termine del periodo integrato.

L'obbligo dell'Istituto si configura quindi unicamente una volta che la condizione sospensiva (cessazione del rapporto di lavoro nel corso o al termine del periodo integrato e sospensione ininterrotta dell'attività lavorativa²) si sia realizzata.

La legge prevede infatti il rimborso delle quote di TFR al datore di lavoro solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento all'obbligo, per certi versi analogo, di versamento delle quote di TFR maturate al Fondo di Tesoreria di cui all' art. 1 comma 756 L. 296/06, l'Istituto ha già affermato (circ. 70 del 3.4.07, nota n. 3) che per il periodo di intervento della CIGS è comunque dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. All'atto del conguaglio della CIGS, il datore di lavoro può recuperare le quote di TFR maturate dai lavoratori durante il predetto periodo utilizzando il previsto codice "L042" del quadro "D" del DM10,

¹ In base alla circ. INPS n. 50943 dell'8.2.1973, punto D, la dizione "licenziati" va intesa nel senso di cessati dal rapporto di lavoro.

² Non sono considerate interruzioni: l'astensione per maternità, le festività, la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se preceduta da regolare comunicazione ex art. 8 co. 5 L. 160/88 e i periodi lavorati presso la stessa impresa in base al programma di rotazione dei lavoratori in CIGS.

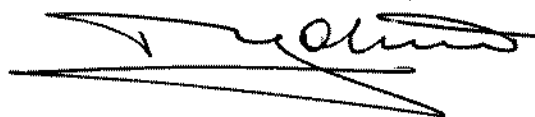
continuando così a porle a carico della gestione (mess. INPS 9468 del 28.4.09).

Il suddetto criterio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di scelta di versamento del TFR ai fondi di previdenza complementare.

Spetterà quindi al datore di lavoro continuare a versare le quote di TFR ai relativi Fondi in base alle scelte già espresse dai lavoratori.

Solamente al termine della CIGS e dunque al momento della cessazione dei rapporti di lavoro, il datore di lavoro maturerà il diritto a recuperare tali somme con le modalità sopra descritte.

RUGGERO GOLINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruggero Golino', with a long horizontal stroke underneath.